



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [REDACTED] trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10.5.2021 e vertente

TRA

[REDACTED]  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Meloni e Franco Muratori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo sito in Roma, via Gino Funaioli n. 54, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

[REDACTED] (già [REDACTED] - società cooperativa, incorporante per fusione la C [REDACTED] - Cassa di Risparmio della Provincia dell'A [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'A [REDACTED] ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED], giusta delega in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale

CONVENUTA

NONCHÉ

[REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

## NONCHÉ

UnipolReC s.p.a.

rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in [REDACTED], giusta delega in calce alla comparsa di intervento volontario

## TERZA INTERVENUTA

**OGGETTO:** contratti bancari.

## CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.5.2021, svoltasi con le modalità della c.d. trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, comma IV, L. n. 77/2020, le parti concludevano come da note scritte depositate (da intendersi in questa sede integralmente richiamate) e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

## PREMESSO IN FATTO CHE:

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio la Unicredit s.p.a. esponendo:

che la società attrice era correntista della Cassa di Risparmio dell'Aquila spa, filiale di [REDACTED] per avere acceso i rapporti di c/c n. [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED] garantiti con fideiussione da [REDACTED];

che i conti erano in essere e si mirava unicamente all'accertamento dei saldi;

che dal contratto del conto [REDACTED] si evinceva una pattuizione di tasso usurario;

che per il conto anticipi il tasso soglia del periodo di pattuizione (2011) era del 5,8%, mentre nel contratto era stato pattuito un tasso del 6,50% sia intra fido che extra fido, oltre alle altre spese;

che nel contratto del rapporto [REDACTED] era stato pattuito un tasso intra ed extra fido dell'11,787%;

che dagli estratti conto, inoltre, si evinceva la applicazione di anatocismo trimestrale, vietato dall'art. 120 TUB lettera B dal 1.1.2014;

che nel corso del rapporto si erano avute variazioni delle condizioni, mai concordate con il correntista, aventi oggetto indeterminato, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi;

che erano stati applicati tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, con condizioni peggiorative mai approvate nelle loro variazioni;

che era altresì necessario verificare la legittimità dei tassi applicati ex. L.108/96, art. 2.

Formulavano, quindi, la domanda di accertamento delle somme indebitamente addebitate dalla Banca per effetto delle irregolarità lamentate, con eventuale compensazione con le somme a credito della Banca.

Sulla scorta di tale ricostruzione in fatto, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:

“In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso per i due conti correnti. (...) in via principale e di merito: (...) In via preliminare si avanza eccezione di compensazione tra quanto pagato in eccesso a titolo di interessi sul conto per la c.d. usura sopravvenuta e quanto asseritamente richiesto dalla banca. Nel merito, A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sul conto a pattuizione ed applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza in contratto ex art 1284 c.c.) , spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: 1) sulla gratuità degli stessi, con ogni conseguenza ex art 1815 c.c. sc; 2) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.) almeno a far data 1.1.2014 ; 3) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto; d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati ; 4) dello ius variandi ( clausola contrattuale ex art.16 ) dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni , avvenute in costanza di rapporto , e non concordate ; 5) a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale; senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione”.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa (ora BPER Banca S.p.A.), incorporante per fusione la CARISPAQ - Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila s.p.a., la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, deducendo l'infondatezza delle suddette censure relative agli interessi applicati ai conti accesi dalla società correntista. Rilevava, altresì, di aver provveduto, con regolare comunicazione, alla chiusura dei conti correnti nonché

a richiedere il rimborso delle somme impagate di cui al portafoglio commerciale, per un complessivo importo, alla data del 31 luglio 2015, di euro 481.940,18, come risultava dall'estratto del libro giornale dei crediti a sofferenza vidimato da notaio, importo di cui richiedeva la ripetizione in via riconvenzionale.

Concludeva, quindi, chiedendo: "in via preliminare dichiarare nullo l'atto di citazione introduttivo del giudizio perchè assolutamente incerto il requisito di cui al punto 3 dell'art. 163 c.p.c.; nel merito ogni contraria eccezione disattesa, respingere le domande tutte come formulate perché inammissibili, improponibili, comunque infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova; in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta condannare gli attori al pagamento per le causali di cui alla narrativa del complessivo importo di euro 481.940,18 ovvero il diverso ritenuto dovuto, oltre interessi dal 31 luglio 2015 al saldo. (...) Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

All'udienza del 25.9.2018 veniva dichiarata la interruzione del giudizio, stante l'intervenuto fallimento della ██████████ dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del ██████████. Riassunto il giudizio dal ██████████ nei confronti della Banca convenuta e della ██████████, che non si costituiva, la causa era istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU contabile.

In data 22.10.2019 si costituiva in giudizio la UnipolReC s.p.a., quale cessionaria dei crediti di BPER Banca S.p.A. ai sensi dell'art.64 del T.U. Bancario, la quale si riportava alle difese e alle conclusioni della propria dante causa.

## OSSERVA IN DIRITTO

### *1 – Delimitazione del thema decidendum:*

Occorre premettere, ai fini della delimitazione del *thema decidendum*, che la ██████████ *in bonis*, titolare dei rapporti di conto corrente affidati n. ██████████ n. ██████████ e n. ██████████ assistiti da garanzia fideiussoria di ██████████ ██████████ ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di interessi e altre somme illegittimamente trattenute dall'Istituto di credito.

In particolare, con riferimento al suddetto rapporto, la parte attrice ha lamentato l'applicazione di:

- a. Interessi indeterminati ed in assenza di pattuizione scritta;
- b. Interessi anatocistici illegittimi;
- c. Commissioni di massimo scoperto nulle;

d. Illegittimo *ius variandi*;

e. Interessi usurari.

Per contro, la Banca convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, ha contestato nel merito la fondatezza delle censure attoree e ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 481.940,18, ovvero di quella diversamente dovuta, oltre interessi dal 31 luglio 2015 al soddisfo, a titolo di saldo debitorio risultante dalla propria contabilità certificata.

Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi* e del *petitum* della domanda.

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il *petitum*, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni della parte (Cass. 12.1.1996, n. 188), attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. 28.8.2009, n. 18783), non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni (Cass. 15.5.2013, n. 11751), ma esteso anche alla parte espositiva (Cass. 7.3.2006, n. 4828) e al contenuto dei mezzi istruttori dedotti e al comportamento della controparte (Cass. 21.11.2008, n. 27670).

Inoltre, è principio consolidato quello secondo cui la nullità della citazione comminata dall'art. 164 c. 4 c.p.c., si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" prescritta dall'art. 163 n. 3 c.p.c., sia stata del tutto omessa o sia assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione della *causa petendi* della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati; dall'altro, che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda. In particolare perciò l'incertezza dei fatti costitutivi deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, le ragioni della sua domanda, e che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle

condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del *thema decidendum*), con la conseguenza che non potrà prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (Cass. n. 17023/2003; Cass. nn. 27670 e 29241 del 2008; cfr. Cassazione civile sez. III, 15.05.2013, n.11751).

In ogni caso, dai riferiti principi può desumersi che i vizi della *editio actionis* di cui al comma 4 dell'art. 164 c.p.c hanno ad oggetto il profilo assertivo della domanda introduttiva del giudizio, da tenere distinto dagli aspetti relativi all'onere della prova.

Ebbene, dal tenore complessivo dell'atto di citazione è agevolmente inferibile che gli attori abbiano inteso fondare le proprie domande sulla scorta dei rapporti bancari pacificamente in essere tra le parti, lamentando l'applicazione di commissioni e interessi illegittimi e chiedendo, dunque, la rideterminazione del saldo del conto corrente.

Ne consegue che la parte convenuta è stata messa in grado di svolgere adeguatamente le proprie difese.

## ***2 – La domanda di accertamento della nullità della fideiussione rilasciata a garanzia del credito***

Ancora in via preliminare, deve essere rilevata la inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza.

Invero, l'eccezione, sollevata dall'attore in riassunzione XXXXXXXXXX nelle note di trattazione scritta del 31.8.2020 - dopo l'esaurimento della fase istruttoria ed il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni - di nullità della fideiussione oggetto di causa per violazione delle norme a protezione della concorrenza di cui all'art. 2, 1° e 2° comma lettera a) della legge n. 287/1990, con riferimento ai provvedimenti n. 14251/2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e n. 55/2005 della Banca d'Italia è tardiva e, in quanto tale, non può essere ammessa.

E' applicabile, infatti, alla fattispecie il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui " il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art 1421 c.c. va coordinata con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. sicché quando il tema controverso verta sulla illegittimità dell'atto, non è consentito successivamente dedurre o rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di

eccezione” (Cass. 04.03.1999 n. 1811; conformi, Cass. n. 123 del 08/01/2000; Cass. n. 4510 del 05/03/2004). Ne consegue l’inammissibilità della ragione di nullità della fideiussione fatta valere dall’attore solo all’esito del giudizio in cui si è dibattuto sugli altri motivi di invalidità dedotti nell’atto di citazione, come sopra esposti.

Senza considerare che l’eccezione *de qua* si fonda sulla delibera della Banca d’Italia n. 55/05, sulla copia del parere dell’Autorità Garante per la Concorrenza e sulla copia dei modelli di fideiussione inviati dall’ABI alla Banca d’Italia, oggetto di parere, nemmeno prodotti dall’attore; trattasi, peraltro, con riferimento ai primi due documenti, di atti amministrativi non autonomamente conoscibili dal giudice, non potendosi invocare in tal caso il principio *iura novit curia* (cfr. Cass. 29.04.2009 n. 9941, in cui si precisa che la natura degli atti amministrativi “rende ad essi inapplicabile il principio *iura novit curia* di cui all’art. 113 c.p.c. da coordinarsi sul piano ermeneutico con il disposto dell’art. 1 delle preleggi”).

In ogni caso, quanto al merito dell’eccezione di nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della legge antitrust, occorre rilevare che l’attore ha eccepito la nullità della fideiussione perché redatta in base al modello uniforme ABI e quindi, in considerazione delle recenti sentenze di legittimità, nulla in quanto in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

In particolare, a sostegno di tale doglianza è stata richiamata l’ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all’accertamento della loro illiceità da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”.

Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d’Italia n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all’art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate.

La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all’emanazione del provvedimento della Banca d’Italia.

Tali conclusioni si spiegano in ragione del fatto che il contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Ed infatti, l'art. 33 l. n. 287/1990 prevede, oltre al rimedio risarcitorio, anche l'azione di nullità del singolo consumatore che assume di essere stato pregiudicato dall'intesa: la ratio è di togliere alla volontà anticoncorrenziale "a monte" ogni funzione di copertura formale dei comportamenti "a valle".

Occorre tuttavia sottolineare che la contrarietà alle normative antitrust è stata riscontrata non in relazione all'intero testo contrattuale, bensì con riferimento esclusivamente a tre clausole del modello di fideiussione predisposto dall'ABI, che attengono prettamente alla durata della garanzia, prevedendo la permanenza della stessa anche in presenza di vicende estintive o cause di invalidità riguardanti l'obbligazione principale garantita, ed anche a prescindere dai termini di cui all'art. 1957 c.c..

Di conseguenza, quand'anche si volesse ritenere che la contrarietà della intesa "a monte" possa riverberarsi sulla validità del negozio "a valle", tale invalidità sembrerebbe afferire solo ad alcune clausole della fideiussione sottoscritta dall'attore.

Peraltro, la più recente giurisprudenza di legittimità ha esortato il giudice di merito ad una valutazione accurata dall'effettivo riflesso della nullità di singole clausole sulla logica negoziale dell'intera fideiussione (cfr. Cass., Sez. I, 26.9.2019, n.24044). Ciò si spiega, del resto, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1419 c.c., il quale pone come eccezione, e non come regola, l'estensione dell'invalidità all'intero contratto della nullità che affliggono soltanto alcune clausole; eccezione che scatta, come noto, solo qualora sia dimostrato che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".

Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di nullità della fideiussione è infondata.

L'attore, infatti, nulla ha dedotto sui concreti elementi che consentirebbero un'estensione della nullità delle singole clausole all'intero regolamento negoziale.

Non può dunque in alcun modo predicarsi che il negozio versato in atti costituisca espressione dell'illecita intesa concorrenziale accertata dalla Banca d'Italia.

### ***3 – Sulla questione "preliminare" relativa alla forma scritta dei contratti bancari e dell'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti:***

l'art. 117 TUB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma



prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.

E' evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.

Qualora manchi un valido contratto scritto di apertura del rapporto, si pone il problema di quali siano le conseguenze, con particolare riferimento al rapporto di conto corrente.

Ci si è chiesti, in particolare, se in tal caso possa trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB.

Orbene, l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito –ai commi 1 e 3- che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che *“i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*.

Poi, il successivo comma 7 stabilisce che *“in caso di inosservanza del comma 4 ... si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari ...”*.

Essendo il conto corrente un rapporto di durata, nell'ambito del quale le parti annotano sul conto reciproche rimesse tra le quali opera la compensazione, si è reso necessario (mediante una ctu) ricostruire l'intera movimentazione del conto e ricalcolare il saldo finale.

Altra contestazione ricorrente è quella relativa alla mancata pattuizione specifica degli interessi in misura superiore al tasso legale e, in generale, delle condizioni contrattuali. La contestazione nasce in particolare in relazione alle clausole, che in passato venivano inserite nei contratti di conto corrente, in cui il tasso di interesse veniva indicato semplicemente facendo riferimento agli “usi di piazza”.

Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: "I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte".

Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.

Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 TUB.

Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.lgs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente, troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto.

Nel caso di specie, dall'espletata CTU è emerso che la documentazione analizzata è composta da tre conti correnti intestati alla ██████████, prodotti dalla Banca convenuta in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (cfr., in particolare, all. b e d):

1) Conto corrente ordinario n. ██████████. Sono presenti il Contratto di apertura di conto corrente e il relativo Documento di sintesi, sottoscritti in data 17.02.2011 con la Cassa di Risparmio dell'Aquila Spa (ora BPER Banca Spa). Nei documenti sono riportate le principali pattuizioni relative agli interessi, alle commissioni e alle spese. Sono presenti gli estratti conto e i conti scalare dal 17.02.2011 (saldo iniziale zero) al 29.07.2015 (chiusura per g/c a sofferenza del saldo negativo di - € 70.267,56). La documentazione bancaria risulta completa.

2) Conto corrente ordinario n. ██████████. Sono presenti il contratto di apertura di conto corrente e il relativo documento di sintesi sottoscritti in data 29.03.2011 con la

Cassa di Risparmio dell'Aquila Spa (ora BPER Banca Spa). Nei documenti sono riportate le principali pattuizioni relative agli interessi, alle commissioni e alle spese. Sono presenti gli estratti conto e i conti scalare dal 29.03.2011 (saldo iniziale zero) al 31.07.2015 (saldo finale zero). La documentazione bancaria risulta completa. Il conto in oggetto risulta funzionalmente collegato al c/c n. [REDACTED] in quanto le competenze bancarie liquidate trimestralmente vengono girocontate su tale ultimo conto ad ogni chiusura trimestrale.

3) Conto corrente anticipi su fatture n. [REDACTED]. Sono presenti il contratto di apertura di conto corrente e il relativo Documento di sintesi, sottoscritti in data 19.07.2012 con la Cassa di Risparmio dell'Aquila Spa (ora BPER Banca Spa). Nei documenti sono riportate le principali pattuizioni relative agli interessi, alle commissioni e alle spese. Sono presenti gli estratti conto e i conti scalare dal 19.07.2012 (saldo iniziale zero) al 31.07.2015 (saldo finale zero). La documentazione bancaria risulta completa. Anche in tal caso il conto in oggetto risulta funzionalmente collegato al c/c n. 179935 in quanto le competenze bancarie liquidate trimestralmente vengono girocontate su tale ultimo conto ad ogni chiusura trimestrale.

Tutta la documentazione è stata rinvenuta negli atti di causa. Gli estratti conto riportano la data dell'operazione, la data valuta, il tipo di operazione posta in essere ed il relativo importo. I conti scalare contengono, invece, l'indicazione dei saldi di conto corrente per ogni giorno di movimentazione valutaria del conto corrente, i tassi d'interesse e le commissioni applicati di periodo in periodo, la determinazione degli interessi, delle commissioni e delle spese relative al conto.

#### ***4 – Sull'eccepita illegittima applicazione di interessi anatocistici***

Prima di esaminare le conclusioni cui, nella specie, è pervenuto il CTU in ordine all'anatocismo, occorre ribadire che, come noto, l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: *“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: *“Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”*.

Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.

Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.

Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.

Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.

In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.

Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.

Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D. Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.

Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.

Nel caso di specie, tra la documentazione agli atti di causa è stato rinvenuto il contratto di apertura del c/c n. [REDACTED] sottoscritto il giorno 17.02.2011. Ai fini del ricalcolo del saldo sul predetto c/c a partire dal 17.02.2011 (apertura c/c), il CTU ha verificato la pattuizione e l'applicazione della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori in presenza di reciprocità tra le parti, riscontrando che nel contratto risulta pattuita la pari periodicità trimestrale tra interessi creditori e debitori e, parimenti, risulta applicata trimestralmente nel conto corrente. Pertanto, la capitalizzazione degli interessi è stata mantenuta nel ricalcolo fino al 31.12.2013. È stata invece esclusa a far data dall'01.01.2014, ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014. Quanto ai c/c n. [REDACTED], gli stessi, come sopra rilevato, risultano funzionalmente collegati al n. [REDACTED] in quanto le competenze bancarie

(interessi, commissioni e spese di tenuta conto), liquidate trimestralmente, sono state girocontate ad ogni chiusura trimestrale sul c/c n. 179935. Su tali conti correnti, pertanto, non è stato riscontrato alcun fenomeno anatocistico e su di essi non è stato necessario effettuare alcun ricalcolo.

#### ***5 – Nullità della commissione di massimo scoperto:***

Parte attrice ha altresì eccepito la illegittimità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.

A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.

Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non attecchendosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.

Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.

Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale *de quo*, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.

Successivamente, è intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2, che ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.

Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.

È quindi nuovamente intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:

Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Poste Italiane SPA) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.

Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).

Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..

La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di "proposta di modifica unilaterale del contratto").

Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che – con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) – la c.m.s. abbia un'ideale causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta *“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”* (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a



riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.

Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.

D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.

Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempimento dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.

Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al ctu il quesito, nel senso di escludere la C.M.S. nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 ed alla data dell'1.7.2012, la banca abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione.

Orbene, come accertato dal CTU, in base alla documentazione in atti è risultato che nel periodo analizzato per i tre conti correnti oggetto di causa la commissione di massimo scoperto non è stata addebitata, pertanto non è stato necessario effettuare espunzioni in sede di ricalcolo.

#### **6 - Sull'usura originaria.**

Con riferimento alla usura originaria, e cioè quella eventualmente riscontrabile al momento della stipulazione del contratto di apertura del rapporto, ovvero al momento dell'esercizio dello *ius variandi* da parte della Banca, deve essere osservato che non risulta superato il tasso soglia fissato dai DM via via intervenuti.

Il CTU ha infatti verificato se i tassi di interesse corrispettivi pattuiti e applicati dalla banca sui conti correnti in questione (TEG) abbiano superato i rispettivi Tassi Soglia Usura (TSU) vigenti di periodo in periodo.

Preliminarmente ha provveduto ad identificare le categorie dei TSU da utilizzare per il confronto con i TEG applicati dalla Banca. Per i due c/c ordinari n. [REDACTED] e n. [REDACTED] i TSU sono quelli relativi alla categoria di operazioni "Aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00"; per il c/c anticipi n. [REDACTED] invece, è stata utilizzata la categoria "Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre € 100.000,00".

Ha poi accertato che la verifica dell'usura originaria dei TEG pattuiti sui tre conti correnti non ha evidenziato lo sconfinamento oltre i rispettivi TSU.

In particolare, per il c/c n. [REDACTED] il TEG pattuito in contratto risulta pari al 11,797%, quindi entro il TSU del 13,530% stabilito per lo stesso periodo (primo trimestre 2011).

Per il c/c n. [REDACTED] il TEG pattuito in contratto risulta pari al 6,660%, quindi entro il TSU del 13,530% stabilito per lo stesso periodo (primo trimestre 2011).

Per il c/c n. [REDACTED] il TEG pattuito in contratto risulta pari al 6,660%, quindi entro il TSU

del 10,788% stabilito per lo stesso periodo (terzo trimestre 2012).

Ai fini della verifica dell'eventuale usura sopravvenuta, in Tab. 2 (c/c n. [REDACTED]), Tab. 3 (c/c n. [REDACTED]) e Tab. 4 (c/c n. [REDACTED]) sono stati determinati i Tassi Effettivi Globali (TEG) da confrontare con i Tassi Soglia Usura (TSU) ex L. 108/96 secondo l'algoritmo matematico dettato dalle istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti.

Come precisato dal CTU, non sono state incluse nel calcolo del TEG le imposte, le tasse e le commissioni di massimo scoperto (non risultanti pattuite dai contratti prodotti agli atti). Sono stati invece inclusi tutti gli oneri aventi funzione di remunerazione del credito, quali ad esempio le commissioni di disponibilità fondi (che invece risultano espressamente pattuite).

Nel periodo analizzato per i tre conti correnti oggetto di causa non sono emersi sconfinamenti dei TEG applicati dalla banca rispetto ai TSU trimestrali vigenti di periodo in periodo. Pertanto, non è stato necessario procedere ad alcuna sostituzione dei tassi applicati dalla Banca.

### ***7 - Sullo ius variandi della Banca***

L'istituto dello *ius variandi* nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.

Occorre sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo *ius variandi* è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.

La disciplina dello *ius variandi* ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approvato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs. 1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L. 4.7.2006 n. 223 (cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.

Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; facoltà di recesso riconosciuta al

cliente che non accetti la modifica unilaterale; imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello *ius variandi*.

Le suddette previsioni hanno sensibilmente limitato l'originaria discrezionalità degli intermediari nell'esercizio di tale diritto potestativo, al quale non corrisponde più una posizione di soggezione assoluta del cliente.

Lo *ius variandi* nei contratti bancari non è regolamentato attualmente nel codice civile, ma dall'art. 118 TUB, il cui testo attuale prevede dei requisiti formali: a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente; b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente; c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; d) La comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica; e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo.

Nel caso di specie, a fronte delle generiche contestazioni attoree relative all'illegittimità delle successive variazioni del tasso di interesse, non facendo alcun riferimento gli attori né alla clausola contrattuale che espressamente prevede lo *ius variandi* né alla disciplina normativa applicabile *ratione temporis*, né, infine, alle poste contabili e ai periodi in cui si sarebbero verificate variazioni peggiorative delle condizioni contrattuali non previamente comunicate, il CTU ha rilevato che negli estratti conto trimestrali inviati al cliente precedentemente a ciascuna modifica trimestrale risultano comunicate le variazioni di tasso debitore intervenute nel corso del tempo. Il CTU ha ritenuto rispettata l'applicazione dello *ius variandi* e, pertanto, non è stato necessario effettuare alcuna sostituzione dei tassi applicati dalla Banca sui tre conti correnti.

## 8 – Le risultanze della ctu

Tenuto conto dei principi sin qui esaminati, quindi, in risposta ai quesiti posti dal Giudice - quesiti elaborati facendo applicazione delle regole generali sopra richiamate (specie in tema di anatocismo, usura e c.m.s.) - nel caso concreto, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, ai fini del conteggio finale il CTU, all'esito di una motivazione convincente e condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico privo di vizi, condotto in aderenza ai documenti agli atti e ai quesiti posti – e sul punto nemmeno oggetto di osservazioni critiche della parte attrice se non tardivamente, anche in tal caso solo in sede di precisazione delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta del 31.8.2020 – ha rilevato che è stato necessario rideterminare esclusivamente il saldo del c/c n. [REDACTED], escludendo la capitalizzazione degli interessi passivi a partire dalla data del 01.01.2014. Tutti i movimenti bancari sono stati riordinati per “data valuta”. Il saldo rideterminato dal CTU per il conto corrente n. [REDACTED] alla data di notifica dell’atto di citazione (29.07.2015), ottenuto applicando le indicazioni fornite nei quesiti posti, risulta a debito della [REDACTED], per l’importo di euro € 70.001,99, con conseguente rigetto della domanda di compensazione formulata dalla parte attrice ed accoglimento, nei limiti di quanto accertato dal CTU sulla base della documentazione contrattuale e contabile agli atti, della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca convenuta e, per essa, della terza intervenuta UnipolReC s.p.a., quale cessionaria del credito, avente ad oggetto la condanna dell’attore Picconi Filippo, quale garante della [REDACTED] nel corso del giudizio, al pagamento dell’importo come sopra determinato, oltre agli interessi convenzionali sulla somma dal 29.7.2015 al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza (artt. 91 e 97 c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, facendo applicazione dei parametri medi e tenuto conto dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della controversia (indeterminabile di complessità media). Parimenti, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice le spese di ctu (liquidate in separato provvedimento già emesso).

### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria istanza, anche istruttoria, così provvede:

- a) **DICHIARA** la inammissibilità della domanda attorea di accertamento della nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza;
- b) **ACCERTA** che il saldo rideterminato dal CTU del conto corrente n. [REDACTED], al 29.07.2015, risulta a debito della [REDACTED], per l'importo di euro € 70.001,99;
- c) **RIGETTA** la domanda di compensazione formulata dalla parte attrice;
- d) In accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla BPER Banca S.p.A., **CONDANNA** l'attore [REDACTED] al pagamento in favore della stessa e, per essa, della UnipolReC S.p.A., quale cessionaria del credito, della somma di € 70.001,99, oltre agli interessi convenzionali sulla somma dal 29.7.2015 al soddisfo;
- e) **CONDANNA** l'attore [REDACTED] alla rifusione, in favore della BPER Banca S.p.A. e della UnipolReC S.p.A., in solido, delle spese di giudizio, che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico dell'attore le spese della CTU, liquidate in separato provvedimento già emesso.
- Così deciso in Roma, in data 31.8.2021.

Il Giudice  
Dr. Paolo Goggi